

CAMERA DEI DEPUTATI N. 713

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CURTI, CERRETI, MICELI, RAFFAELLI,
BENSI, ZANNERINI, MARABINI**

Annunziata il 23 marzo 1954

**Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative
di produzione e lavoro e loro consorzi ai pubblici appalti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cooperazione di produzione e lavoro, argomenta uno dei nostri maggiori teorici dello scorso secolo, Ugo Rabbeno, non è dottrina astratta, epperò creazione artificiale e fantastica, bensì istituto logico e, nel contempo, strumento positivo di progresso avverso i basilari principi dei quali non può, se non per preconcetta prevenzione, addursi aprioristiche fondate obiezioni, o, ancora, sistematiche ostilità. Collaudata dal tempo, dall'esperienza e dalle opere, la cooperazione di produzione e lavoro costituisce, infatti, la fondamentale premessa per un sempre più efficace miglioramento sociale e morale dei lavoratori, per il riconoscimento, lo sviluppo e la tutela dei diritti e delle provvidenze, per il conseguimento di più umane consone condizioni di vita, onde legittima appare l'aspettativa dei operatori di vedere accolta da parte della pubblica Amministrazione, con quella comprensione e con quella sollecitudine che il caso richiede, una nuova legislazione che, eliminando o correggendo le manchevolezze e le lacune della presente, meglio si addica all'evolversi dei tempi e delle cose e, in particolare, alla diversa condizione del loro lavoro e del conseguente utile loro apporto alle attività e all'economia del Paese.

In ordine, è noto che, in deroga alle norme generali in materia di pubblici appalti, nei riguardi delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi, vigono speciali disposizioni in considerazione della loro assenza organica e della loro funzione economico-sociale, nonché delle diverse esigenze alle quali i detti enti devono far fronte per la esecuzione degli appalti di opere pubbliche — disposizioni cui fa per altro contropartita tutto un insieme di altre particolari prescrizioni intese ad assicurare allo Stato il previo e rigoroso controllo dei necessari requisiti legali, tecnici, economici, organizzativi e morali delle cooperative di lavoro — ma assai difficile riuscirebbe trovare nella complessa e difforme codificazione la necessaria organicità di contenuto e di applicazione.

In analogia, il Ministero dei lavori pubblici ed altre Amministrazioni dello Stato hanno, è vero, emanato di quando in quando apposite disposizioni interpretative, ma non vi è chi non abbia dovuto rilevare, e in questa sede se ne è fatto più volte argomento, come, nonostante la loro chiara enunciazione, tali disposizioni siano rimaste e continuino tuttora a rimanere pressoché del tutto inoperanti con conseguenze pregiudizievoli per le cooperative costrette così, nella maggior parte

dei casi, a svolgere ogni attività in regime legislativo e normativo dimostratosi vieppiù inadeguato al loro sviluppo e alle loro modificate esigenze.

Infatti, le leggi 25 giugno 1909, n. 422, e 12 febbraio 1911, n. 278, che pure sono fra quelle in materia cooperativa che sostanzialmente in passato hanno meglio soddisfatto, avendo permesso la costituzione e la regolamentazione giuridica di solidi organismi, non corrispondono più alle accresciute esigenze del movimento cooperativo, il cui progresso e le cui possibilità sono attualmente di ben diversa importanza di quella che caratterizzava la cooperazione di lavoro in anni ormai lontani dai presenti.

E come la constatazione sia fondata lo conferma lo stesso assunto di Luzzatti, che di quelle leggi era stato geniale ispiratore, e cioè che esse avevano dato, sì, buona prova, ma si erano dimostrate comunque insufficienti, onde sosteneva che il problema di migliorare i provvedimenti che regolano i pubblici appalti, acquistasse sempre più carattere morale oltre che economico. Assunto, oggi, altrettanto vero, più vero anzi di ieri, ché, malgrado la dimostrata superiore capacità delle maestranze cooperative nell'esecuzione dei lavori, malgrado la raggiunta solidità dei loro istituti, malgrado ancora gli aumentati importi di appalto, la concessione di lavori alle cooperative e ai loro consorzi si fa sempre più scarsa e sempre meno si appalesa la volontà della pubblica Amministrazione di assecondarne il progresso tecnico e finanziario nella difficile soluzione degli importanti e vitali problemi che li interessa. Più volte, a questo riguardo, sono stati prospettati in sede competente problemi vari della cooperazione di lavoro ammissibile ai pubblici appalti e prospettate altresì le opportune relative soluzioni, ma tale formulazione non sempre ha potuto trovare la naturale sua definizione in quanto in gran parte dei casi, per difformità di giudizio e di valutazione, è venuta a mancare la condizione favorevole per la traduzione in norma legislativa della invocata disciplina giuridica derivante dal complesso dei problemi e delle soluzioni prospettati.

Tali problemi e tali soluzioni, giova avvertire, trovavano riferimento e concernono ancora ora principalmente:

a) l'elevazione dei limiti di importo degli appalti da affidarsi per licitazione o per trattativa privata alle cooperative ed ai loro consorzi:

b) l'ammissibilità delle cooperative alle licitazioni e alle trattative private nonché alle gare ufficiose;

c) la formazione di parte quota di lavori da riservarsi di diritto alla esecuzione delle cooperative;

d) la concessione alle sole imprese cooperative dei lavori di prevalente impiego di manodopera mediante licitazione o trattativa privata;

e) la modifica delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni e la possibilità di esenzione nei casi speciali;

f) l'esonero dalla prestazione delle ritenute di garanzia del decimo;

g) il titolo per le cooperative alla restituzione anticipata totale o parziale dei depositi cauzionali;

h) l'osservanza dei limiti e dei termini in ordine ai pagamenti e alle operazioni di collaudo.

L'esame delle questioni innanzi prospettate consente, pertanto, di meglio valutare come non pochi né di poco rilievo siano i fattori che nell'ambito normativo, tecnico e procedurale intralciano tuttora l'ammissibilità e l'accessibilità delle cooperative agli appalti e come si renda perciò necessario avvistare la possibilità di porvi il voluto rimedio con la nuova regolamentazione, che pur senza carattere di radicalità, tenda, comunque, a realizzare condizioni di più facile e più larga loro partecipazione agli appalti di lavori e alle forniture di interesse pubblico e privato e consenta nel contempo al movimento cooperativo di assolvere con la maggior pienezza di mezzi possibile a quelle funzioni e a quelle finalità che gli sono proprie e che per l'appunto non possono essergli sconosciute.

Di qui, dunque, nella piena consapevolezza del largo apporto che in materia di pubblici appalti il settore cooperativo di lavoro reca con fervore di opere al ritmo ricostruttivo e costruttivo della Nazione, discende, come assunto in premessa, la necessità di riassumere, di modificare e di integrare in un più chiaro schema legislativo il complesso delle norme vigenti con nuove particolari disposizioni di carattere tecnico ed amministrativo che meglio ne integrino la portata e la consistenza nell'ambito della disciplina regolamentare e tengano soprattutto conto del preminente carattere sociale che è la ragione d'essere di ogni ben intesa e progredita legislazione cooperativa.

Lo schema legislativo di cui è proposta trova riferimento e causa nelle seguenti consi-

derazioni di ordine tecnico, amministrativo e giuridico.

Art. 1. — In materia vige il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1048, in base al quale l'importo massimo degli appalti che possono aggiudicarsi alle cooperative di lavoro e ai loro consorzi è fissato rispettivamente in 20 milioni e 100 milioni.

Considerato però che, per il mutato accresciuto costo della mano d'opera, degli oneri contributivi ed assicurativi, nonché dei materiali da costruzione, la grande maggioranza dei lavori supera oggi i limiti di 20 milioni e non poche volte quelli di 100 milioni per le opere di maggiore mole e tenuto altresì conto che molti enti cooperativi dispongono sia di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata all'entità ed alla natura delle opere appaltate, sia di consistenza economica e possibilità di credito da offrire ogni e migliore garanzia per il regolare svolgimento e compimento dei lavori, legittima appare l'aspirazione che i limiti di importo massimo di cui sopra siano portati rispettivamente a 40 milioni per le cooperative e a 200 milioni per i consorzi.

Art. 2. — Come è noto le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi alle aste pubbliche ed essere invitati alle licitazioni private, purché l'amministrazione appaltante riconosca, secondo le prescrizioni sia generali che speciali, che i detti enti hanno la voluta idoneità tecnica e finanziaria per portare a buon compimento l'opera da appaltare.

Allo scopo però di eliminare dubbi ed incertezze di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento sui pubblici appalti, e soprattutto ad evitare che le amministrazioni appaltanti, come non di rado avviene, limitino la partecipazione delle cooperative agli appalti di importo fissati per l'affidamento a licitazione o a trattativa privata, si rende necessario precisare che i limiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo di cui trattasi riguardano solo il caso nel quale le amministrazioni determinino di procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione od a trattativa privata con sole cooperative a termini degli articoli 42 e 74 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, e che, ove, esse partecipino ai normali appalti in concorrenza con le imprese private, non vengano i prestabiliti limiti di importo, bensì quelli di iscrizione negli elenchi delle ditte di fiducia, salvo ben inteso il privilegio fiscale nella registrazione dei contratti nei riguardi dei quali, secondo lo spirito e la

lettera dell'articolo 65 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, non vi è limitazione di importo.

Art. 3. — Come ne è conferma dalla esperienza, le attuali norme intese ad autorizzare l'esperimento di gare di appalto tra soli enti cooperativi trovano generalmente scarsa applicazione, sia perché forse la delicatezza della materia non ha reso fin qui agevole la formazione di criteri assoluti, sia perché le stazioni appaltanti sono di massima piuttosto restie ad accertare la esistenza dei presupposti che rendono applicabile tale sistema. E altresì, l'esperienza ha dimostrato che le poche gare riservate agli enti cooperativi concernono appalti di lavori di limitato importo e perciò di risultati economici irrilevanti in rapporto alle effettive possibilità tecniche ed amministrative delle cooperative e dei loro consorzi.

Prescindendo dalla diretta eventuale adozione di migliore regolamentazione delle norme in atto, si ravvisa quindi la impellente urgenza di una concreta e sostanziale loro modifica, nel senso cioè di attribuire alle Amministrazioni dello Stato la competenza e la facoltà piena ed assoluta di riservare, di diritto, alle cooperative e ai loro consorzi una quota parte dei lavori di cui è caso in misura equa e comunque non inferiore al 35 per cento del relativo programma esecutivo delle singole amministrazioni e, nel contempo, di richiamare in testo inequivocabile l'espresso, legittimo voto delle cooperative di essere esse pure invitate anche alle gare miste in concorrenza con le imprese private.

Tale criterio, che trova pure precisa pratica sanzione nella legislazione similare francese, non si propone soltanto di assicurare migliori possibilità e continuità di lavoro alle cooperative ma si prefigge anche il precipuo scopo di agevolarne l'incremento con i mezzi più idonei nello spirito e nella lettera dell'articolo 45 della Carta costituzionale.

Articoli 4 e 5. — In considerazione della possibilità che in talune sedi di appalto non sussista numero sufficiente di enti cooperativi per la necessaria, sollecita esecuzione della quota parte del programma di lavori e prestazione per essi fissati, si ravvisa l'opportunità che le amministrazioni appaltanti siano autorizzate ad avvalersi dell'opera e del concorso degli enti cooperativi delle provincie e delle regioni viciniori.

Tale norma, oltre ad evitare che da parte di talune amministrazioni venga eventualmente fatto uso restrittivo della disposizione

prevista con l'introduzione di eccezioni, di deroghe, di presunte od excepte impossibilità di esperimenti e di risultati positivi, varrà ad affermare il principio basilare che la quota parte dei lavori riservata alle cooperative dovrà essere eseguita sempre da esse sole, siano residenti o no nell'ambito provinciale, in quanto non potrebbe ammettersi, senza violazione del principio informatore, che del beneficio concesso dalla legge agli enti cooperativi, siccome tali, potesse fruire chi non ne ha preciso titolo o che altrimenti potesse frustrarsi lo scopo per cui la quota parte dei lavori è stata riservata al movimento cooperativo.

E altresì la eventualità che l'importo singolo o complessivo dei lavori compresi nella quota parte del 35 per cento da riservarsi, di diritto, alla esecuzione degli enti cooperativi superi nel suo complessivo ammontare i limiti d'importo massimo previsti per gli stessi, va opportunamente prevenuta con disposizione che autorizzi, nel caso, le amministrazioni appaltanti ad applicare il noto criterio dello scorporo dei lavori, ciò non solo per consentire una più larga e proficua utilizzazione degli enti cooperativi, ma anche per una adeguata e migliore valorizzazione delle singole loro risorse.

Art. 6 — Al fine di un migliore coordinamento del programma perattuale dei lavori e delle opere che dovranno essere riservati, di diritto, alla esecuzione degli enti cooperativi è ugualmente ravvisabile l'opportunità che il compito relativo venga demandato ad apposita Commissione, tecnicamente autorevole ed investita di ampia competenza in tutte le materie attinenti alla cooperazione di lavoro, Commissione da istituirsi presso ciascuno ufficio del Genio civile fra funzionari di gruppo A di grado più elevato del Genio civile, dell'Azienda nazionale strade statali, della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Prefettura e di due rappresentanti di ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ad essa commissione, che a norma di legge sostituirà quella prevista dal titolo IV della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2842 del 16 febbraio 1949, sarà altresì demandato l'esame e la selezione degli enti cooperativi agli effetti della iscrizione negli elenchi delle ditte di fiducia o della loro eventuale cancellazione, nonché la predisposizione dell'elenco nominativo delle cooperative e dei consorzi da invitarsi alle gare loro riservate.

Art. 7. — Il problema della aggiudicazione di diritto alle cooperative di produzione e lavoro di tutti indistintamente gli appalti per fornitura di mano d'opera che non richiedono o non comportano specifiche dotazioni di mezzi è stato già oggetto di ampio dibattito in sede parlamentare e lo stesso Governo, nella circostanza, convenendo sulla fondamentale concretezza delle situazioni di fatto prospettate e delle esigenze denunciate, ha sin da allora riconosciuta la necessità di una adeguata e sollecita soluzione della questione.

La figura giuridica dell'appaltatore di servizi, e in specie di quelli di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, si differenzia infatti profondamente da quella degli altri imprenditori in quanto il primo, pur limitando la sua attività alla sola fornitura di vera e propria mano d'opera (« fornire » dicono i documenti ufficiali) senza rischio di capitali, essendo gli impianti e i materiali di proprietà dell'amministrazione committente, o per di più senza apporto alcuno di specifiche competenze tecniche o d'altro, provvedendo al coordinamento della produzione e alla dirigenza dei lavori il personale della stessa amministrazione, finisce in definitiva col trarre senza ragione o merito vantaggi economici ed utili non indifferenti conseguenti non di rado anche allo sfruttamento di una mano d'opera forzatamente legata ad un vero e proprio sistema di ingaggio e a una stretta esigenza di bisogno.

Da ciò, dunque, l'assoluta necessità di disciplinare e di moralizzare questo sistema di appalto con l'aggiudicazione di diritto alle sole cooperative dei lavori di fornitura di mano d'opera, senza limiti di importo, aggiudicazione che, è superfluo, non potrà tradursi se non anche in un positivo immediato beneficio per la stessa pubblica amministrazione.

La cooperazione di produzione e lavoro, per la funzione sociale e per le finalità che le sono proprie, aspira quindi a sostituirsi a buon diritto progressivamente all'azione del singolo imprenditore, l'apporto del quale, specie nel caso in questione, deve considerarsi ormai del tutto sorpassato, epperò essa non può non rivendicare a giusto titolo il privilegio di divenire, nello stesso medesimo interesse dello Stato, la sola organizzazione di fiducia nella esecuzione dei lavori di fornitura di mano d'opera e dei servizi di pertinenza.

Art. 8. — Le disposizioni che regolano la prestazione delle cauzioni costituiscono

per le cooperative un non dubbio alleggerimento degli oneri iniziali dell'appalto, ma venendo esse applicate solamente nell'ambito di determinati limiti di importo, nullo è il vantaggio che ne conseguono allorché partecipano ad appalti di importo superiore ai limiti suindicati e ciò proprio nel caso in cui avrebbero più bisogno di tutela e di provvidenze onde potere maggiormente e più sicuramente sostenere e vincere la concorrenza delle imprese private. D'altra parte le cooperative non possono nemmeno beneficiare del disposto dell'articolo 54, comma 5°, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, che, come è noto, dà facoltà alle amministrazioni di prescindere in casi speciali dal richiedere la prestazione della cauzione.

Di qui quindi la ragione dell'adozione di un provvedimento di modifica sostanziale dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che:

a) stabilisca la prestazione della cauzione provvisoria per appalti di importo fino alla concorrenza di 40 milioni per le cooperative e di 200 milioni per i consorzi nella misura unica dello 0,50 per cento;

b) consenta la prestazione della cauzione per lavori di importo superiore ai limiti sopra indicati nella misura ridotta dell'1 per cento sulla somma eccedente gli importi stessi;

c) consenta la costituzione della cauzione definitiva mediante ritenuta del 5 per cento dell'importo di ciascuna rata, qualunque sia l'ammontare dei lavori;

d) dia infine facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal versamento della cauzione per lavori da eseguirsi da cooperative o da consorzi di notoria solidità nonché per lavori di non rilevante importo che non comportino determinate specializzazioni.

Richieste queste più che fondate considerato che la legislazione preesistente al 1923 e la prassi giurisprudenziale acquisita in allora esonerava già le cooperative dalla prestazione della cauzione.

Articoli 9 e 10. — Correlativa alla prestazione della cauzione provvisoria e definitiva è quella della ritenuta di garanzia del decimo e del ventesimo prevista dall'articolo 38 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, ritenuta che per le cooperative dovrebbe ritenersi sostituita, a ragione, dai depositi cauzionali costituiti ai sensi del vigente regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

La prassi normativa in uso, confermata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, con sua circolare n. 2842 del 16 febbraio 1949, estende tuttavia alle cooperative l'obbligo della prestazione di questo rilevante onere di appalto nonché, avuto presente come anche la modifica delle norme relative alla prestazione delle cauzioni debba essere per quanto possibile esauriente, è di conseguenza ravvisabile l'opportunità di addivenire nei riguardi delle cooperative all'esonero delle trattenute di garanzia del decimo previste dal ripetuto articolo 38 del capitolato generale.

In coerenza a tale principio è analogamente ravvisabile l'opportunità di modificare anche l'articolo unico del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333, nel senso che la facoltà dell'amministrazione di provvedere all'anticipata restituzione della cauzione definitiva, salvo opportune cautele, è diritto acquisito delle cooperative e non già, come ora, titolo discrezionale da parte dell'amministrazione, titolo che l'esperienza ha dimostrato essere prerogativa di scarsa utilità pratica.

Art. 11. — Una delle cause che maggiormente ostacolano l'attività delle cooperative è rappresentata dal considerevole ritardo con cui le amministrazioni appaltanti, nonostante le vigenti disposizioni in materia, provvedono al pagamento degli acconti in corso d'opera e delle revisioni dei prezzi contrattuali. La regolarità del pagamento dei crediti maturati rappresenta ovviamente per le cooperative esecutrici di lavori cardine fondamentale su cui esse poggiano e sviluppano il loro sistema economico e ogni loro conseguente attività. Analogamente, sebbene senza plausibili motivi, le amministrazioni provvedono raramente all'espletamento delle operazioni di collaudo nei termini contrattuali sicché le cooperative debbono forzatamente sottostare ad impreviste non indifferenti spese generali che a volte possono mettere anche in forse la loro situazione economica finanziaria.

Ad ovviare a tale pregiudizio si rende pertanto necessario che il contratto di appalto da stipularsi con le cooperative di lavoro contenga precisa ed inoppugnabile clausola di obbligatorietà per l'espletamento da parte delle stazioni appaltanti delle formalità amministrative (pagamento degli acconti, liquidazione finale, collaudo, revisione dei prezzi, ecc.) nei modi e nei termini contrattualmente concordati, termini che trovansi opportuno siano stabiliti nella misura fissata dal titolo V della circolare del Ministero dei lavori pubblici 2842 del 16 febbraio 1949.

Art. 12. — L'importanza e la portata del trattamento giuridico ed economico che viene a determinarsi dal complesso dell'auspicata nuova regolamentazione non può esimere dall'introdurre in essa opportune cautele atte a meglio garantire sulla sincerità delle cooperative che verranno a beneficiare delle nuove provvidenze di legge e ciò sia nell'interesse delle stesse aziende che in quello della pubblica amministrazione che non può giustamente non preoccuparsi di evitare che i benefici di una provvida legislazione vadano a vantaggio di organismi immeritevoli ed inefficienti.

A questo riguardo è sembrato, pertanto, opportuno prevedere che le facilitazioni di cui trattasi sono applicabili alle sole imprese cooperative che siano effettivamente provviste dei necessari requisiti tecnici, economici e morali, previamente ed accuratamente accertati e controllati a norma delle vigenti leggi sulla cooperazione. Controlli ed accertamenti da operarsi in circostanze speciali nei soli eventuali casi cioè in cui possa sorgere presupposto o dubbio di a danno dell'azienda men che corretto e regolare.

Art. 13. — È cosa nota come il campo di attività e di rapporti delle cooperative si

estenda oltre l'ambito delle pubbliche amministrazioni e cioè in quello dei vari enti pubblici e privati i quali purtroppo non sono generalmente propensi a fare uso delle norme discrezionali consentite dalle vigenti disposizioni, o, peggio, quando non vi introducono addirittura limitazioni contrastanti con lo spirito delle norme stesse o dimostrino di volutamente ignorarle.

Ad ovviare al pregiudizievole orientamento sembra pertanto opportuno che il trattamento previsto dal disegno di legge si applichi nella sua letterale integrità a tutte indistintamente le amministrazioni che vi si elencano, compendiandosi con ciò anche nello spirito la legittima aspirazione delle cooperative di vedere allargata sempre più la cerchia dei loro rapporti e consentendosi così l'auspicato progressivo inserimento della cooperazione nel sistema economico della Nazione, chè lo Stato e i suoi Enti, pubblici e privati, e in ispecie quelli che nell'ambito della legge svolgono attività di pubblico interesse, non possono non aprire al movimento cooperativo di lavoro le stesse possibilità e le stesse prospettive che essi accordano alle altre forze economiche del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto dispone l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1048. l'importo massimo degli appalti di opere pubbliche, di lavori di manutenzione, di fornitura e di servizi pubblici che possono essere affidati per licitazione o per trattativa privata a società cooperative di produzione e lavoro nonché a consorzi di cooperative è elevato, rispettivamente a lire 40 milioni e a lire 200 milioni.

ART. 2

I limiti di importo massimo su stabiliti sono applicabili in tutti i casi in cui le interessate amministrazioni procedano ad appalti per licitazione o per trattativa privata fra soli Enti cooperativi a termini degli articoli 42 e 74 del regio decreto 12 febbraio 1911. n. 278.

Quando invece tali Enti partecipano a normali appalti in concorrenza con imprese private, l'importo massimo degli appalti che possono essere loro affidati è quello per il quale ognuno risulta iscritto negli elenchi o negli Albi delle imprese di fiducia, salva sempre l'applicazione dei benefici fiscali ed altri previsti dalla legge.

ART. 3.

Ogni singola Amministrazione dello Stato disporrà che quota parte dei lavori e delle opere comunque da appaltarsi nell'ambito della giurisdizione di pertinenza venga riservata di diritto a cooperative e loro consorzi per licitazione o per trattativa privata senza pregiudizio della facoltà di potere contemporaneamente partecipare, in concorrenza con imprese private, anche ad ogn' altra consimile gara da espletarsi in via normale in separata sede, sia essa attinente o no alla residuale parte delle prestazioni contrattuali innanzi citate.

La parte quota delle prestazioni da assegnarsi di diritto agli enti cooperativi succitati è fissata in misura non inferiore al 35 per cento del corrispondente programma esecutivo che, di volta in volta, potrà essere stabilito dalle competenti Amministrazioni per ogni provincia e per ogni giurisdizione.

ART. 4.

Qualora nelle sedi di appalto non sussistano in numero sufficiente Enti cooperativi singoli o consorziati per l'esecuzione della quota parte del programma di prestazioni per essi fissato dal precedente articolo 3, le Amministrazioni appaltanti si avvarranno degli Enti cooperativi similari delle provincie o delle regioni viciniori sentite, quando del caso, le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

Analogamente quando l'importo singolo o complessivo dei lavori e delle opere compresi nella parte quota del 35 per cento da riservarsi o da aggiudicarsi di diritto all'esecuzione degli Enti cooperativi superi nel suo definitivo ammontare i limiti di importo massimo previsti per gli stessi dall'articolo 1 del presente decreto, le Amministrazioni appaltanti, onde agevolare loro la partecipa-

zione agli appalti pubblici, sono autorizzate a suddividere gli appalti relativi a norma dell'articolo 40 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

ART. 6.

Al fine di stabilire e coordinare il programma percentuale dei lavori e delle opere che ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge dovranno essere riservati e aggiudicati di diritto alla esecuzione degli Enti cooperativi, è istituita presso ogni singolo Ufficio provinciale del Genio civile apposita Commissione della quale fanno parte:

- 1°) l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile in qualità di presidente;
- 2°) un delegato dell'Azienda nazionale delle strade statali;
- 3°) un delegato dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- 4°) un delegato del prefetto;
- 5°) due rappresentanti di ciascuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla Commissione stessa è altresì demandato l'esame e la selezione degli Enti cooperativi agli effetti della iscrizione negli Elenchi e negli Albi delle cooperative di fiducia e della loro eventuale cancellazione nei casi di riconosciuta ragione o demerito nonché la predisposizione dell'elenco nominativo delle cooperative e dei consorzi da invitarsi alle gare loro riservate.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate direttamente dal personale dello stesso competente Ufficio provinciale del Genio civile e le spese relative saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Analoghe Commissioni dovranno essere contemporaneamente costituite in sede regionale e in sede centrale per i lavori e le opere di diretta attinenza seguendo in riguardo, esse pure, le direttive e la procedura stabilite per le Commissioni provinciali.

Per tutte le altre Amministrazioni, qui non espressamente richiamate, i compiti e le funzioni di cui è caso saranno demandati ad analoghe Commissioni costituite da due delegati dell'Amministrazione interessata, di cui uno con funzioni di presidente, da un delegato del prefetto e da due rappresentanti di ciascuna Associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta.

ART. 7.

A decorrere dall'attuazione delle norme contemplate dal presente decreto le citate Amministrazioni dello Stato provvederanno poi affinché gli appalti dei lavori per fornitura di manodopera che non richiedono o non comportano specifica dotazione di mezzi, venga riservata e aggiudicata di diritto solo a società cooperative nonché ai loro consorzi anche se l'importo delle prestazioni risulti nel complesso superiore a quello massimo rispettivamente per essi previsto dall'articolo 1 del presente medesimo decreto.

Alla aggiudicazione di questi particolari appalti sarà provveduto da parte delle competenti Amministrazioni con la regola e la procedura stessa della licitazione o della trattativa privata tra soli Enti cooperativi della provincia o della giurisdizione di pertinenza, e quando del caso, con quelli similari delle provincie o delle regioni viciniori.

ART. 8.

L'articolo 7, comma 3° e 5° del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della cauzione provvisoria è fissato nella misura dello 0,50 per cento quando l'importo dei lavori da appaltarsi non superi i 40 milioni per le cooperative ed i 200 milioni per i consorzi. Quando tale importo superi rispettivamente le somme anzidette l'ammontare della cauzione provvisoria sarà calcolato in ragione dell'1 per cento sulla somma eccedente l'importo stesso ».

È tuttavia data facoltà all'Amministrazione di prescindere dal richiedere il versamento della cauzione provvisoria nei casi di lavori da eseguirsi da cooperative o da consorzi di notoria solidità o quand'anche si tratti di lavori di non rilevante importo che non comportano determinate specializzazioni.

La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5 per cento dell'importo di ciascuna rata qualunque sia l'ammontare dei lavori e verrà restituita con le modalità previste dall'articolo 10 del presente decreto.

ART. 9.

In sede di applicazione del disposto dell'articolo 38, comma 3°, del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici alle cooperative e loro consorzi sarà praticata la sola ritenuta di un ventesimo dell'importo dei lavori.

ART. 10.

L'articolo unico del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333, è sostituito dal seguente:

« Ove non sussistano fondati motivi in contrario, l'Amministrazione, in base ad analogo parere dell'ingegnere direttore, provvederà ancor prima dell'ultimazione dei lavori alla restituzione totale o parziale alle cooperative e loro consorzi delle ritenute operate a termini dell'articolo 7, comma 5º, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per la costituzione della cauzione a garanzia dei lavori appaltati ».

ART. 11.

Nei contratti per appalti di lavori o di opere da stipularsi con cooperative e loro consorzi sarà stabilito:

1º) che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito e a periodi di 14 o 21 giorni;

2º) che fra l'emissione dei singoli certificati di pagamento e quella dei rispettivi mandati non dovrà trascorrere un intervallo di tempo superiore a 15 giorni;

3º) che in caso di consegna e di inizio immediato dei lavori in pendenza della stipula e dell'approvazione di rito del contratto, i pagamenti in corso d'opera saranno effettuati direttamente dalle Stazioni appaltanti a mezzo di buoni su mandati provvisori emessi su fondi somministrati in anticipazione alle stazioni stesse;

4º) che fra la data di ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale non dovrà intercorrere un periodo di tempo superiore a due mesi;

5º) che il termine utile per l'emissione del mandato conseguente al conto finale non dovrà essere superiore a giorni 15 dal rilascio del relativo certificato di pagamento;

6º) che la nomina del collaudatore e le conseguenti operazioni di collaudo dei lavori eseguiti, salvo particolari ragioni tecniche in contrario, dovranno, di regola, effettuarsi entro il termine massimo di mesi quattro dall'ultimazione dei lavori medesimi;

7º) che entro lo stesso termine massimo di quattro mesi dovrà espletarsi altresì la pratica riflettente la revisione definitiva dei prezzi.

ART. 12.

L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge presuppone il possesso da parte degli Enti cooperativi dei necessari requisiti legali, tecnici, economici, organiz-

zativi e morali previamente e regolarmente accertati e stabiliti a norma delle vigenti leggi sulla cooperazione.

ART. 13.

Le disposizioni e le norme di cui alla presente legge sono applicabili in ogni loro parte a tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese le autonome, delle provincie, dei comuni, degli Istituti delle case popolari, dei Consorzi di bonifica nonché a ogni altra Amministrazione che per legge sia comunque soggetta a vigilanza governativa.

ART. 14.

Per tutto quanto non previsto o non contemplato specificatamente dalla presente legge sono applicabili le norme e le disposizioni generali e speciali delle singole Amministrazioni nell'interesse delle quali ha luogo l'appalto purché non contrarie o incompatibili con lo spirito e nella lettera con quelle contenute nella stessa presente legge.